

Facendo seguito a due decreti, nn. 96-449 e 96-500 del 7 giugno 1996 pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell'11 giugno 1996, pagg. 8.644 e 8.645, il governo francese si appresta a sottoporre al voto del Parlamento un progetto di legge il cui articolo 51 precisa: «Per far fronte alle crisi congiunturali... permettendo di adattare l'offerta in termini qualitativi e quantitativi alle esigenze del mercato, possono essere conclusi contratti tra organizzazioni professionali rappresentanti produttori o raggruppamenti di produttori riconosciuti e organizzazioni professionali rappresentanti settori della trasformazione, della commercializzazione o della distribuzione...»

Tali contratti potranno comportare restrizioni alle normali regole della concorrenza:

1. «una programmazione della messa in produzione o dell'offerta»
2. «un rafforzamento delle norme e dei criteri di qualità richiesti per l'immissione sul mercato»

I due decreti succitati sono stati oggetto di un ricorso ufficiale presso la Commissione per mancata osservanza delle norme fondamentali del trattato sull'Unione, ricorso al quale la Commissione non ha dato finora alcun seguito. Quantunque più moderato nei contenuti di questi due decreti, l'articolo 51 del progetto di legge di orientamento agricolo (P.L.O.A.) francese delega ad alcune organizzazioni professionali poteri che non competono a tali organizzazioni e che non possono essere oggetto di delega.

La Commissione può precisare e motivare il suo giudizio su questi due decreti e sul contenuto dell'articolo 51 del P.L.O.A. francese in relazione ai commenti che precedono?

Risposta comune
data dal sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1705/98 e E-1707/98

(16 giugno 1998)

Il 13 maggio 1998 le autorità francesi hanno informato la Commissione in merito al progetto di legge di orientamento agricolo che esse prevedono di presentare al Parlamento nelle prossime settimane.

Attualmente la Commissione sta esaminando il suddetto progetto nella sua globalità alla luce della normativa comunitaria, ivi comprese le disposizioni riguardanti le organizzazioni interprofessionali alle quali l'on. parlamentare fa riferimento.

Dato il breve lasso di tempo intervenuto dalla comunicazione, la Commissione non ha ancora preso posizione su tale ampio progetto di legge. Tuttavia, una volta che la Commissione si sarà pronunciata, l'on. parlamentare riceverà una risposta sulla sostanza delle sue domande.

(1999/C 13/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1713/98
di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(29 maggio 1998)

Oggetto: Regolamentazione delle vigilanza armata privata in Italia

In Italia la figura professionale della Guardia Particolare Giurata (vigilanza armata privata) è regolata da disposizioni risalenti al 1932 e fino ad oggi la legislazione non ha dato indicazioni chiare sulle caratteristiche professionali di tale figura o degli enti che ne devono organizzare il lavoro.

Per tale motivo questi lavoratori vengono equiparati da un punto di vista contrattuale a qualunque altro operaio, senza che si tenga conto della sua particolare natura di ausilio delle Forze d'Ordine, come deterrente contro la criminalità, e del porto di armi. Le Guardie Giurate svolgono funzioni di trasporto valori, vigilanza notturna e diurna, servizi di sicurezza per conto di privati e di enti pubblici. Ciò nonostante la Guardia in questione è paragonata a un qualsiasi cittadino, senza quindi il diritto di arresto se non in flagranza di reato e l'uso legittimo delle armi solo in caso di difesa personale.

Inoltre la mancanza di legislazione adeguata ha reso possibile il proliferare di Istituti di vigilanza senza regolamentazione e di conseguenza senza seri controlli di affidabilità e formazione professionale in un settore tanto delicato, mettendo così in pericolo l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini, nonché ignorando ogni regola di rispetto della concorrenza.